Banche e assicurazioni, nuovo rinvio delle deduzioni su crediti

Legge di Bilancio

Disposizioni operative già in sede di acconto per il 2024 e il 2026

Alessandro Germani

Le esigenze di gettito della manovra attualmente approdata in Parlamento sono chiare come è altrettanto chiara l'intenzione di recuperarlo laddove è possibile. Una strada che da sempre è stata percorsa – con enorme difficoltà degli operatori che poi le deduzioni devono applicarle correttamente – è quella di rinviare le deduzioni sulle svalutazioni e perdite su crediti, sia Ires che Irap, dal 2016 in avanti.

Vediamo la cornice in cui la nuova disposizione si colloca. A partire dal 2015 le perdite su crediti e le svalutazioni per ciò che concerne le banche e le compagnie assicurative sono deducibili tanto a livello Ires quanto Irap. Deve trattarsi dei crediti verso i clienti o gli assicurati. La norma originaria stabiliva che le suddette perdite e svalutazioni fossero deducibili nel 2015 in misura pari al 75% e rinviava poi la deduzione del restante 25% su più anni con varie percentuali (si veda la tabella a lato), fino al 2025. Dopodiché questo spezzatino, per chiare esigenze di gettito che nel tempo si sono susseguite, è cambiato varie volte. È stata spostata in avanti (dal 2018 al 2026) la deduzione del 10%. Poi è toccato a quella del 2019 pari al 12%, che è stata spalmata dal 2022 al 2025. Poi si è arrivati al recente Dl 17/2022 che ha in parte anticipato la deduzione del 10% relativa al 2026 (il 53% nel 2022 e il restante 47% lasciato al 2026) ma ha poi spalmato il 12% relativo al 2022 in quote costanti nei quattro anni successivi.

Qui si innesta il disegno di legge di Bilancio 2024 che all'articolo 11, comma 4, prevede che la misura dell'1% sia differita, in quote costanti, al 2027 e al 2028, sia per l'Ires che per l'Irap. Il successivo comma 5 prevede analogamente che il 3% del 2026 sia differito, in quote costanti, al 2027 e al 2028. Giungendosi così alla rappresentazione dell'ultima riga della tabella. Infine il comma 6 si occupa degli acconti, con locuzione criptica, stabilendo che al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2026 l'imposta del periodo precedente sia determinata non applicando l'articolo 16 del Dl 83/2015 limitatamente alla quota dell'1% e del 3%. E poi che al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028 non si tenga conto delle disposizioni dei commi 4 e 5.

Appare decisamente più chiara la ratio che emerge dalla relazione illustrativa secondo la quale le disposizioni operano già in sede di acconto per il 2024 e 2026, e solo in sede di saldo per i periodi d'imposta 2027 e 2028.

La relazione tecnica conferma questa lettura laddove afferma che per il 2024 la deduzione del 18% passi al 17%, facendo operare la disposizione già in sede di acconto per tale annualità (comma 4). Idem per il 2026 la deduzione passa dal 7,7% al 4,7% operando già in sede di acconto (comma 5). Mentre il rinvio dell'1% in due quote da 0,5% e quello del 3% in due quote da 1,5% operano solo a saldo. Ciò genera maggiori imposte quantificate in 571,2 milioni fra 2024 e 2026 con riassorbimento nei successivi 2028 e 2029.

Sin qui il quadro, a dire il vero assai farraginoso e martoriato di questa disposizione, dall'introduzione originaria del differimento fino a oggi. Sono chiare le esigenze di gettito e i vincoli di finanza pubblica, ma è auspicabile per il futuro, laddove la legge delega vuole improntare il sistema fiscale a una maggiore semplificazione degli adempimenti, che prima o poi questi rompicapi possano cessare. Perché oltre alla chiave fiscale qui c'è anche quella civilistica di differenze temporanee che danno luogo a Dta (imposte anticipate attive), che devono essere eventualmente rimodellate a seguito delle modifiche.

La semplificazione andrebbe a vantaggio delle imprese e dei professionisti che le norme le devono poi interpretare e applicare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La progressione delle modifiche

Cronologia degli interventi sulla percentuale di deducibilità di perdite su crediti e svalutazioni per banche e compagnie assicurative

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
MISURA ORIGINARIA DI RINVIO DELLA DEDUZIONE AI FINI IRES E IRAP (arti. 1,6 commi 4 e 9, del Dl 83/2015)													
5%	8%	10%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	5%	100%			
MODIFICHE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1056, DELLA LEGGE 145/2018													
5%	8%	0%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	5%	10%	100%		
MODIFICHE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 712, DELLA LEGGE 160/2019													
5%	8%	0%	0%	12%	12%	15%	15%	15%	8%	10%	100%		
MODIFICHE DELL'ARTICOLO 42, COMMA 1, DEL DL 17/2022													
5%	8%	0%	0%	12%	12%	8,3%	18%	18%	11%	7,7%	100%		
MODIFICHE DELL'ARTICOLO 11, COMMI 4 E 5, DEL DDL DI BILANCIO 2024													
5%	8%	0%	0%	12%	12%	8,3%	18%	17%	11%	4,7%	2%	2%	100%

LA RELAZIONE ALLA MANOVRA

«Effetti positivi dal prelievo dei contanti nei Pos dei negozi»

Tabaccai, farmacie e supermercati in campo per salvare i cittadini senza sportelli bancari (tagliati in 10 anni del 30%). Secondo il Ddl di Bilancio all'esame del Senato (si veda il Sole 24 Ore del 27 ottobre) gli esercizi di prossimità interessati a offrire il servizio e in possesso di Pos potranno consentire il prelievo di contanti fino a 250 euro al giorno.
La relazione illustrativa spiega che «nel mercato dei servizi di pagamento si osserva interesse per l'offerta di servizi di prelievo di contante tramite il convenzionamento di esercizi commerciali diffusi sul territorio». La soglia al prelievo potrà «garantire un facile e pronto accesso al prelievo di un quantitativo di contanti tale da essere coerente con un uso fisiologico dello stesso».
La misura, secondo quanto scritto nella relazione, «avrebbe effetti positivi accrescendo le opportunità di accesso al contante, in controtendenza rispetto alla contrazione osservata nel numero degli sportelli bancari tradizionali presenti sul territorio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA